



# Comune di Crema

**Settore Personale e Organizzazione**

**Determinazione n. 00031 del 23/01/2017**  
**N. Prog. 57**

**Oggetto:** TRASFERIMENTO DI UNA DIPENDENTE DAL COMUNE DI RICENGO AL  
COMUNE DI CREMA.

**IL DIRIGENTE**  
**Personale e Organizzazione**

**PREMESSO** che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 18.10.2016 relativa all'aggiornamento del Piano della dotazione organizzativa e del fabbisogno di personale dell'esercizio finanziario di riferimento 2016-2018, è stata prevista la copertura di un posto di Assistente amministrativo – contabile di categoria C da assegnare al Servizio "Demografici e statistica", provvedendo all'avvio, in via preliminare, delle procedure di mobilità volontaria da altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 30, Dlgs 165/2001;
- con determinazione dirigenziale n. 01131 del 26.10.2016 è stata indetta la procedura di mobilità volontaria per la copertura del posto;
- nell'ambito della procedura di mobilità, la Commissione ha provveduto ad accertare la miglior rispondenza della professionalità e delle caratteristiche possedute dai candidati che hanno presentato domanda rispetto all'attività lavorativa del servizio comunale di destinazione, nonché eventuali priorità in ordine a gravi motivazioni circa il trasferimento richiesto, ed ha formulato, a seguito di analisi dei curriculum e di un colloquio, con proprio verbale n. 2 del 15.12.2016, una graduatoria composta da n. 3 candidati idonei;
- il Dirigente del servizio di destinazione ha espresso parere favorevole al trasferimento dei candidati risultati idonei;
- in data 19.12.2016 il candidato collocato al primo posto ha rinunciato al trasferimento, e pertanto, procedendo allo scorrimento della graduatoria, si è individuata la sig.ra Oneta Mariangela, dipendente del Comune di Ricengo;

**RILEVATO** che:

- il Comune di Ricengo, con nota del Sindaco prot. n. 91/2017 del 13.01.2017, ha acconsentito al trasferimento al Comune di Crema della propria dipendente Oneta Mariangela, concordando con questa Amministrazione la decorrenza al 1 marzo 2017;
- la sig.ra Oneta Mariangela, già disponibile alla mobilità, mediante la sottoscrizione del contratto di lavoro, acconsentirà formalmente al suo trasferimento dal Comune di Ricengo al Comune di Crema;

**RICHIAMATI** i riferimenti di legge, per come aggiornati alla data odierna, relativi ai vincoli di spesa per il personale:

- il D.L. n.112/2008, convertito in Legge 133/2008, che, all'art. 76, c.4, stabilisce che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- la legge 296/2006, art. 1, c. 557 e c. 557-quater, che dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data del 19.8.2014, e quindi del triennio 2011-2013, e, ai sensi del

- c. 557-ter, che il mancato rispetto, comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni a qualsiasi titolo;
- la legge di stabilità 2016 n. 208/2016, che all'art. 1, c. 228, prevede che le regioni e gli enti locali possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;
  - il D.L. 95/2012, convertito con Legge n. 135 del 7.8.2012, art. 14, c.7, che stabilisce che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn-over, quindi il trasferimento di personale tra Enti sottoposti a vincoli assunzionali non è considerata nuova assunzione ai fini dei limiti di legge per il turn-over;
  - il Dlgs 198/2006, art. 48, che prevede che gli enti pubblici predispongono piani di azioni positive per le pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, e che in caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativo al divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

**PRESO ATTO** che il Comune di Crema:

- ha sempre rispettato il Patto di stabilità interno dall'anno della sua istituzione, cioè dal 1999, e che il bilancio del triennio di riferimento 2016-2018 ne dichiara ancora il rispetto a legislazione corrente;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del Dlgs 267/2000;
- la spesa di personale rientra nei limiti di legge sopra indicati;
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive e per le pari opportunità, ai sensi del Dlgs 198/2006, con deliberazione di Giunta n. 376 del 19.10.2015;

**DATO ATTO** che l'ente di provenienza della dipendente rientra tra Enti sottoposti ai vincoli assunzionali e pertanto il trasferimento in questione non è considerato una nuova assunzione ai fini dei limiti di legge per il turn-over,

**VISTO** il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 "Proroga e definizione di termini" con il quale, tra l'altro, viene autorizzata la proroga al 31/03/2017 dei bilanci degli enti locali;

**CONSIDERATO** che risulta, pertanto, applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del DLGS 18/08/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2017 sulla base delle risultanze del Bilancio Pluriennale 2016-2018 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2016/00033 del 12/04/2016, per quanto riguarda la componente dell'anno 2017;

**DATO ATTO** che il costo relativo alla retribuzione dell'unità di personale in oggetto è stato previsto nel bilancio del triennio di riferimento 2016-2018 ed è confermato nel redigendo bilancio di riferimento del triennio 2017- 2019;

**RILEVATO** che, pertanto, sono rispettate le condizioni ed i limiti previsti dalla legge con riferimento all'assunzione in questione;

**RITENUTO** di procedere al trasferimento della sig.ra Oneta Mariangela a far tempo dal 1 marzo 2017, in relazione al piano assunzionale sopra richiamato;

**PRESO ATTO** del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio che ha predisposto il presente atto;

**VISTO** l'art. 107 Dlgs. 267/2000;

## D E T E R M I N A

- 1) di acconsentire alla cessione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato della sig.ra Oneta Mariangela, con profilo professionale di "Istruttore", inquadrata in categoria C4, dal Comune di Ricengo al Comune di Crema con decorrenza dal 01.03.2017;
- 2) di dare atto che il rapporto di lavoro della dipendente con questa Amministrazione sarà regolato con contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 6.7.1995, e secondo i contratti nazionali di comparto nonché delle leggi in materia;

- 3) di dare atto altresì che la dipendente mantiene la posizione giuridica ed economica posseduta, come sarà indicato nel contratto individuale di lavoro da stipulare con il Comune di Crema;
- 4) di dare atto, altresì, che gli oneri inerenti la retribuzione della dipendente in oggetto, trovano idoneo stanziamento ai capitoli 530/1 relativo agli stipendi, e 530/5 relativo agli oneri riflessi a carico ente, dei Servizi Demografici del bilancio di previsione dell'anno 2017 e degli anni seguenti;
- 5) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Ricengo, per i provvedimenti di competenza.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole  
Crema, li 19/01/2017

Il Responsabile del Servizio  
(Maria Gatti)

23/01/2017

Il Dirigente  
Maria Caterina De Girolamo